

Manutenzione straordinaria delle strade del Comune di Novella  
per interventi legati al dissesto idrogeologico  
-PROGETTO ESECUTIVO-

Foglio patti e condizioni

Spett.le  
Amministrazione Comunale di Novella  
Piazza della Madonna Pellegrina, 19 - fraz. Revò  
38028 Novella (TN)

FIRMA COMMITTENTE:

DATA:

AGOSTO 2024

SCALA:

ALLEGATO:

11




Ing. Roberto Battocletti  
Geom. Roberto Menghini

Via Roma n.35  
38011 CAVARENO (TN)  
tel. 0463/835015 fax. 0463/839981  
e-mail: studio2r@siet.it

Geom. Roberto Menghini  
cell. 340/3512583  
e-mail: robertom@siet.it  
pec: roberto.menghini@geopec.it  
C.F.:MNG RRT 72A19L 378U  
P.IVA: 02363440229

IL TECNICO



## **Art. 1**

### **Oggetto dell'appalto**

Il presente Foglio Patti e Condizioni riguarda le opere di “*Manutenzione straordinaria delle strade del comune di Novella per interventi legati al dissesto idrogeologico*”. I lavori saranno eseguiti in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e dell'art. 176 comma 1 lettera “a” del regolamento attuativo emanato con D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg. mediante cottimo fiduciario.

Gli stessi saranno affidati secondo le modalità previste all'art. 178 del regolamento sopra richiamato ed il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

## **Art. 2**

### **Ammontare dell'appalto**

L'importo dei lavori, stimato dall'Amministrazione comunale è pari a Euro **91.883,28**, come risulta dal prospetto sotto riportato.

Le categorie di lavoro previste sono le seguenti:

#### **a) categoria prevalente:**

Categoria **OG6** (*acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione, ecc...*) per euro **91.883,28**, per lavorazioni a base d'asta, di cui:

- euro **90.645,85** per lavorazioni soggette a ribasso;
- euro **1.237,43** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

#### **b) categorie scorporabili e subappaltabili per intero:**

-nessuna

Gli oneri per le misure di sicurezza di cui sopra sono qui evidenziati al fine di consentire all'impresa di valutare correttamente l'offerta, nella consapevolezza che gli stessi non sono soggetti a ribasso.

## **Art. 3**

### **Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato interamente a misura.
2. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/93 e dell'art. 27 della lp 2/2016. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 28 del presente capitolato speciale.

#### **Art. 4**

##### **Prezzi unitari - Nuovi prezzi**

Il prezziario di riferimento utilizzato è il prezziario **PAT 2024**.

Per la formazione di nuovi prezzi, qualora necessari, si utilizzerà come riferimento il suddetto prezziario PAT 2024; per voci non previste da prezziario, la determinazione del nuovo prezzo sarà stabilita sulla base di analisi prezzi. Il ribasso offerto in sede di gara sarà applicato anche ai nuovi prezzi.

#### **Art. 5**

##### **Consegna e inizio dei lavori**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi **non oltre 45 giorni** dalla stipula stessa, secondo le modalità degli artt. 119 e ss. del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. E' fatto salvo quanto indicato nella lettera di invito in applicazione dell'articolo 46 della L.P. 26/93, nel cui caso l'Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

#### **Art. 6**

##### **Disposizioni in materia di sicurezza**

L'Impresa è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. L'impresa è tenuta al rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il piano di sicurezza e di coordinamento è parte integrante del contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, e verrà consegnato all'impresa unitamente agli elaborati di progetto necessari per la compilazione dell'offerta. L'appaltatore potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione del piano, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base delle proprie esperienze. Le eventuali integrazioni di cui sopra, dovranno essere depositate, entro i termini previsti, debitamente firmate, presso la stazione appaltante. Sarà cura del responsabile del procedimento, sentito il Coordinatore per l'esecuzione esprimersi in merito alle citate integrazioni. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

#### **Art. 7**

##### **Cauzioni e coperture assicurative**

Ai sensi dell'art. 23 comma 1 e 52 comma 10-bis della LP 26/1993 non è dovuta la cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 della LP 26/1993 il dirigente che ha approvato il progetto **non** richiede la stipula delle polizze assicurative previste dall'art. 23 bis sopra citato (polizza C.A.R. e R.C.T.) in quanto **non sussistono specifiche situazioni di rischio.**

## **Art. 8**

### **Subappalto**

Le singole lavorazioni sono subappaltabili nel limite del **8% dell'importo complessivo del contratto** (compresi gli oneri della sicurezza), secondo le modalità previste dall'art.42 della L.P. 26/93, dall'art.26 della L.P.2/2016 e dal Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11/05/2012, n.9-84/Leg. e comunque nel rispetto della normativa statale in relazione alle fattispecie penali.

La limitazione del subappalto nel limite sopra indicato è giustificato per i seguenti motivi:

-appalto di modesta entità;

-i lavori oggetto di affidamento presentano caratteristiche di alta specializzazione e operatori economici non verificati in gara non possono sostituirsi all'appaltatore principale;

-sussistono specifiche esigenze di economicità nell'esecuzione del contratto, relative all'organizzazione del cantiere e luogo di esecuzione della prestazione, per una più veloce esecuzione delle prestazioni e per contenere gli adempimenti dichiarativi e di controllo per gli operatori e per le amministrazioni aggiudicatrici;

-sussistono specifiche esigenze di coordinamento dei lavori e delle prestazioni oggetto di affidamento;

-sussistono ragioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni, tali per cui alla luce delle specificità del cantiere/luogo di esecuzione della prestazione, la presenza di più esecutori potrebbero portare ad un rischio elevato nella tutela del lavoro.

Per quanto non previsto dalle citate disposizioni si applica la normativa statale vigente in materia di subappalto. Si rammenta che l'impresa, qualora ritenga avvalersi in caso di aggiudicazione della facoltà di subappalto, dovrà indicare all'atto dell'offerta in apposita dichiarazione i lavori che intende subappaltare.

Si rinvia al successivo art. 9 per quanto riguarda le modalità di pagamento del subappaltatore.

## **Art. 9**

### **Termini per l'esecuzione**

L'Impresa si impegna inoltre a dare compiuti i lavori entro il termine di **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel tempo contrattuale sono comprese le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi **giorni 10.**

La penale pecuniaria da applicarsi **per ogni giorno di ritardo** oltre il termine fissato è pari **all'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 101 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

All'appaltatore saranno inoltre imputati i maggiori costi derivanti ad altre ditte esecutrici di opere collaterali se non ottempererà ad eseguire in tempo utile, indipendentemente dal tempo contrattuale, quelle entità di lavoro ad esso spettanti, come richiesto e programmato in cantiere dalla D.L.

## **Art. 10**

### **Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore**

L'Impresa si impegna ed obbliga ad eseguire le opere e/o i lavori a perfetta regola d'arte, con i migliori materiali e secondo le istruzioni e le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

In caso di inadempienza da parte dell'Impresa degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede tramite il Responsabile del Procedimento alla risoluzione del contratto mediante denuncia scritta e previa ingiunzione del Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 58.4, 58.5 e 58.6 della L.P. 26/93, nonché dell'art. 137 del relativo regolamento di attuazione.

Ai sensi dell'articolo 46-ter comma 3 della L.P. 26/1993 non è ammessa la revisione dei prezzi. Si applicano le disposizioni per il prezzo chiuso di cui all'articolo 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Le eventuali prove di laboratorio richieste dalla D.L. rimarranno a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori.

Alla fine dei lavori, regolarmente accertata dal verbale di ultimazione, sarà redatto da parte della Direzione Lavori il certificato di regolare esecuzione in base agli Artt. 25 e 26 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e questo non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale certificazione non sia sostituita dal visto della Direzione dei lavori ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg. per opere, lavori e forniture di importo non superiore ad € 50.000,00.

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa Edile della Provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Non è ammessa la cessione del contratto.

## **Art. 11**

### **Pagamenti in acconto**

1. L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito come derivante dall'offerta e al netto delle prescritte ritenute raggiunga € 50.000,00=.

## Art. 12

### Pagamenti all'appaltatore

Ai sensi dell'art. 52 comma 10 bis **non è prevista l'anticipazione** disciplinata dall'articolo 46-bis della LP 26/1993 e ss.mm..

Il conto finale dei lavori è redatto **entro 120 giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista, ivi compresa quella indicata dall'art. 99, comma 4 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. e da questo capitolato.

Ai sensi dell'art. 163 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. il conto finale è sottoscritto dall'appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.

La rata di saldo è pagata **entro 30 giorni** dalla data di approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), mediante l'emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa verifica con esito positivo.

La verifica dell'assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti è effettuata a norma delle vigenti disposizioni. In particolare:

- all'atto della stipulazione, l'appaltatore rilascia apposita dichiarazione da effettuarsi su modulo predisposto dall'appaltatore che attesti i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della stazione appaltante;

- ai fini della corresponsione degli avanzamenti e dello stato finale la richiesta del DURC sarà effettuata dall'Amministrazione previa acquisizione di tutti i necessari dati; tali dati dovranno essere forniti dall'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.P. 26/1993 se l'Amministrazione Aggiudicatrice rileva il mancato o parziale adempimento, accertato, **nella corresponsione delle retribuzioni** da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:

a) per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore o il concessionario esecutore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dall'appaltatore o dal concessionario esecutore;

Per i pagamenti in acconto, se la documentazione o la trasmissione dei dati necessari non perviene all'Amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore, il certificato di pagamento é liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

Il corrispettivo non liquidato sopra citato viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore salvo che l'importo non sia utilizzato dall'Amministrazione Aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 169 del regolamento di attuazione.

Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore, la struttura provinciale competente in materia di lavoro non provvede all'accertamento definitivo della regolarità retributiva per mancanza di dati o per impossibilità di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza

l'accertamento, l'Amministrazione Aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell'appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell'appaltatore corredata dalla dichiarazione dell'effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall'impegno di provvedere al diretto adempimento dell'importo eventualmente dovuto, qualora successivamente accertato nei limiti temporali della prescrizione di legge.

Lo svincolo delle eventuali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti, ferma restando la possibilità di autocertificazione per lavori di importo complessivo inferiore a 100.000 euro.

Se l'Amministrazione Aggiudicatrice rileva il **mancato o parziale adempimento, accertato, nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali** da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore sarà attivata la procedura di intervento sostitutivo, disciplinata all'art. 4 del D.P.R. 207/2010, secondo le modalità di cui alle circolari in materia.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

### **Art. 13**

#### **Pagamento dei subappaltatori**

L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La fatture quietanzate del subappaltatore o la specifica liberatoria del medesimo, ai sensi dell'art. 140 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., devono indicare gli estremi del contratto di subappalto e del contratto principale nonché i prezzi e le quantità delle lavorazioni eseguite.

In mancanza degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, si applica l'art. 140 D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg..

**Art. 14**  
**Norme finali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto stanno e si assumono a carico dell'Impresa. Per ogni controversia che dovesse insorgere con la stazione appaltante, il foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima stazione appaltante.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente foglio patti e condizioni si rinvia alle disposizioni di legge provinciali e nazionali in materia, alla lettera di invito, agli elaborati progettuali posti a base di gara.

Il contratto relativo ai lavori sarà comunque stipulato ed i lavori saranno eseguiti in conformità alle disposizioni di cui alla L.P. 26/1993 ed al relativo regolamento di attuazione nonché al D.Lgs. n. 163 di data 12 aprile 2006, al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Cavareno, agosto 2024

Il Tecnico  
Geom. Roberto Menghini

